

Deducibilità IRES e concorrenza ai fini IRAP della *Excess Liquidity Fee*

di Giancarla Branda (*) e Gianmarco Moro (**)

La *Excess Liquidity Fee* (ELF) è una commissione addebitata dagli istituti di credito nei confronti dei correntisti che detengono giacenze per importi superiori a euro 100.000. La sua applicazione nel settore bancario impone una puntuale disamina del relativo trattamento contabile-fiscale. Muovendo dalla natura civilistica della commissione bancaria in genere, va esaminato - alla luce della prassi dell'Amministrazione finanziaria e della giurisprudenza formatasi sul tema - il regime di deducibilità della ELF dal reddito d'impresa dei soggetti passivi IRES dalla stessa "incisi" e, specularmente, il concorso di detto onere alla formazione dell'imponibile IRAP.

1. Premessa

L'*Excess Liquidity Fee* (c.d. ELF) è un nuovo ed ulteriore costo destinato ad abbattersi sui soggetti con disponibilità liquide sui conti correnti bancari. Si tratta di una **commissione** addebitata da parte di alcune banche, a partire dalla seconda metà del 2021, nei confronti di chi detiene **giacenze per importi superiori a euro 100.000**, con modalità applicative non sempre omogenee (1) ed al presumibile scopo di compensare i costi sostenuti dalle stesse per le liquidità depositate presso la BCE in eccesso rispetto alle riserve obbligatorie, neutralizzandone così gli effetti negativi.

Quella delle **imprese societarie** è evidentemente la categoria più incisa da tale commissione, che costituisce una nuova voce di costo da rilevare in contabilità, la cui qualificazione assume rilevanza anche al fine di determinarne il corretto trattamento fiscale, vale a dire la relativa

incidenza sul calcolo della corrispondente quota deducibile dalle imposte dirette.

Sotto il profilo dell'**IRES**, il dibattito circa l'assoggettività della ELF al regime di limitata o integrale **deducibilità** merita di essere vagliato in considerazione della natura giuridica della commissione bancaria e dell'ambito applicativo dell'art. 96 T.U.I.R., dalla cui analisi sistematica emerge chiaramente come la stessa concreti una commissione priva di "causa finanziaria" (non sovrapponibile agli interessi passivi) e, per l'effetto, una posta contabile pienamente deducibile dal reddito degli operatori economici da essa "incisi".

Quanto agli effetti dell'**IRAP**, attesa la natura non finanziaria della ELF, l'interpretazione del disposto di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997 e della recente giurisprudenza della Suprema Corte formatasi in materia recide ogni considerazione di segno contrario e propende, in un'ot-

(*) Avvocato - Partner presso Salvini e Soci. Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo.

(**) Salvini e Soci. Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo.

(1) Una prima modalità esecutiva ad oggi introdotta dalle banche prevede l'addebito sulla clientela di un importo mensile, pari allo 0,50%, calcolato sulla media dei saldi liquidi giornalieri positivi rilevati nel periodo di riferimento eccedente euro 100.000. In altri casi, si opta invece per il versamento di una

somma fissa al raggiungimento della predetta soglia di euro 100.000 di saldo medio trimestrale. Tale somma aumenta quando la giacenza sul conto supera un determinato ammontare. Un'ulteriore variante applicativa della commissione in questione è infine costituita dal pagamento di un importo determinato in relazione a giacenze trimestrali che superino una determinata cifra. In tale ipotesi, la commissione si incrementa all'aumentare delle giacenze, fino a raggiungere una cifra massima annuale.

tica speculare all'integrale deducibilità ai fini IRES, per il pieno concorso del nuovo onere alla **formazione del relativo imponibile**.

La tematica necessita, ad ogni modo, di un articolata ricostruzione che - facendo leva sui principi cardine di matrice civilistico-fiscale - consenta di definire gli esatti contorni della *Excess Liquidity Fee*, in vista di un corretto inquadramento della stessa (agli effetti contabili e dell'imposizione diretta) anche in seno ad un auspicabile intervento chiarificatore dell'Amministrazione finanziaria.

2. Trattamento IRES: la discutibile qualificazione della ELF quale componente accessoria degli interessi passivi

Quanto sopra premesso, il principale problema che si pone, sul versante dell'imposizione reddituale, è quello di qualificare la commissione in esame e di comprendere, perciò, se essa debba essere assoggettata o meno al (limitato) regime di deducibilità applicabile agli interessi passivi e agli oneri ad essi assimilati.

La questione - di non immediata soluzione - muove dalla necessaria indagine circa il **fondamento giuridico** della commissione bancaria in genere.

Il dato normativo appare, al riguardo, particolarmente scarno, se si considera che il legislatore - limitandosi a prevedere che l'esistenza di un contratto di conto corrente non esclude la debenza delle commissioni e delle relative spese (art. 1826 c.c.) - non fornisce, in concreto, alcuna definizione e/o elemento idoneo a poter individuare la **natura della commissione bancaria** e la **funzione** da essa perseguita (2).

Giurisprudenza (3) e dottrina (4) sopperiscono, in parte, alla lacuna normativa e - pronuncian-

dosi sulla commissione di massimo scoperto (5) - qualificano la stessa quale **accessorio degli interessi** e, in definitiva, quale **componente finanziaria** che - concorrendo alla determinazione dei medesimi - costituisce un costo (e, dunque, un corrispettivo) volto a remunerare gli istituti di credito, non tanto per le disponibilità accordate ai clienti e, genericamente, per i servizi a quest'ultimi erogati, quanto piuttosto per il godimento del denaro concesso e conseguentemente utilizzato dai correntisti.

Orbene, volendo accogliere tale impostazione e, per l'effetto, estenderne i contenuti alla questione che ci occupa - sul presupposto che le commissioni applicate dalle banche rientrerebbero in generale, per loro intrinseca natura, tra gli oneri finanziari sovrapponibili agli interessi - parrebbe doversi ritenere che:

- 1) contabilmente, (anche) la ELF debba essere rilevata nella **voce C17 del conto economico** (intitolata "Interessi e altri oneri finanziari");
- 2) fiscalmente, debba quindi trovare applicazione - nei riguardi dei soggetti passivi IRES chiamati a corrisponderla - l'art. 96 T.U.I.R. Tale norma, recante il regime di deducibilità degli **interessi passivi**, implicherebbe, in particolare - per come essa è attualmente formulata - che la commissione in esame debba essere imputata tra questi ultimi e che, di conseguenza, possa essere (limitatamente) dedotta dal reddito d'impresa sino a concorrenza degli interessi attivi e, per l'eccedenza, nel limite del 30% del ROL (6).

3. (Segue) Natura giuridica della commissione bancaria e deducibilità degli interessi passivi

Accedere a tale conclusione non è tuttavia corretto. Difatti, abbandonando la prospettiva me-

(2) Su questi temi, cfr. G. Liace, "Le commissioni bancarie", in *Diritto e normativa bancaria*, n. 4/2014, pag. 541.

(3) Cfr. Cass. civ. 26 febbraio 2014, n. 4518, ampiamente richiamata dai giudici di merito (v., *ex multis*, Trib. Palermo, Sez. V, sent. 16 dicembre 2021; Trib. Crotone, sent. 22 ottobre 2021; Trib. Chieti, sent. 1° settembre 2020; Corte d'Appello Campobasso, sent. 17 marzo 2020; Trib. Ancona, Sez. II, sent. 4 dicembre 2017).

(4) Cfr. S. Maccarone, "Le operazioni bancarie in conto corrente", in *Giur. banc.* (1985-1987), VI-VII, 1989, pag. 184; A.A. Dolmetta - G. Mucciarone, "Sulla 'commissione di massimo scoperto'", in *I Contratti*, 2001, pag. 377; B. Inzitari, "Diversa funzione della chiusura nel conto ordinario e in quello bancario. Anatocismo e commissione di massimo scoperto", in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2003, II, pag. 471; R. Marcelli, "Dopo l'anatocismo trimestrale anche le commissioni di massimo scoperto divengono lecite. Le CMS smantellate dalla Magistratura vengono ripristinate dalla Legge n. 2/2009", in www.dirittobancario.it.

(5) Oggetto di ampio dibattito dottrinale (v., *ex multis*, L.

Barbiera - G. Gentile, *Diritto della banca e dei contratti bancari*, Padova, 2003, pag. 232; M. De Poli, "Costo del denaro, commissione di massimo scoperto e usura", in *Nuova giur. comm.*, 2008, II, pag. 352; A. Antonucci, "La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto", in *Nuova giur. comm.*, 2009, pag. 319), la commissione di massimo scoperto (c.m.s.) - sovente agganciata al contratto di apertura di credito - è genericamente intesa quale corrispettivo per la messa a disposizione, da parte della banca e a favore del cliente, di una data somma di denaro per un determinato periodo di tempo, a prescindere dal suo effettivo utilizzo.

(6) Con tale ultima espressione si indica, in dettaglio, la somma tra:

- la differenza tra le voci A e B del conto economico *ex art.* 2425 c.c.;

- gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, voci B.10.a e B.10.b del conto economico;

- i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali, classificati nella voce B.8 del conto economico.

ramente formale e scendendo, per converso, nel concreto (e più ragionevole) tentativo di classificazione del costo e del relativo trattamento IRES, appare opportuno svolgere ulteriori considerazioni di carattere soggettivo e oggettivo - senz'altro più confacenti alla fattispecie in commento - circa rispettivamente la natura della commissione bancaria e il regime applicativo dell'art. 96 T.U.I.R.

3.1. Natura della commissione bancaria

Quanto al primo profilo, si deve osservare che la commissione bancaria non può assumere valenza unitaria, posto che essa assolve, nello specifico, ad una duplice funzione, l'una diversa dall'altra. In questa prospettiva, la commissione rappresenta una **spettanza accessoria** dovuta per le operazioni di finanziamento o, al contrario, il **compenso pattuito** per chi presta un servizio (ossia la remunerazione richiesta dalla banca a fronte di una prestazione resa alla clientela). Se ne trae, così, conferma del fatto che la commissione bancaria - lungi dal poter essere ricondotta sotto un'orbita generalizzata - affonda le proprie radici nella realtà economica ad essa sottesa, che ne riflette, in sostanza, una distinta natura a seconda che la stessa si riferisca ad una causa finanziaria ovvero ad una causa meramente "compensativa". Solamente la prima è di per sé idonea a qualificare la commissione come accessorio degli interessi.

Di tale avviso è parte della dottrina tradizionale (7), che - in merito alla stessa commissione di massimo scoperto - eccedendone l'automatica riconducibilità ad una componente degli interessi e valorizzandone, piuttosto, la funzione in concreto svolta, distingue tra **interessi** (passivi) e **commissioni**, essendo queste ultime destinate a remunerare la banca per le prerogative afferenti alla prestazione di appositi servizi, mentre i primi sono esclusivamente quelli dovuti sulle somme di denaro erogate nell'ambito di un rapporto di finanziamento.

D'altro canto, anche la Suprema Corte, sempre in materia di commissione di massimo scoperto, pare cogliere la duplice funzione (e la diversa natura) rinvenibile in capo alla **commissione bancaria**, posto che - nell'affermare che essa o è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi, o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo (8) - riscontra, di preciso, la differenza "causale" della commissione quale componente degli interessi (passivi) rispetto alla commissione c.d. **compensativa** (9), intendendo quest'ultima come mero corrispettivo pagato dal cliente per remunerare l'intermediario dell'onere connesso alla pluralità di servizi prestati (10).

In quest'ottica, dunque, si rileva che la commissione bancaria non è sempre di per sé assimilabile agli interessi (passivi) - alla cui natura non deve, pertanto, essere automaticamente (ed indistintamente) accostata - posto che essa, dovendo essere ragguardata in rapporto al caso concreto, si riferisce - quando non presenta alcuna connotazione finanziaria - ad un **compenso contrattualmente previsto** dai contraenti (banca e cliente) per l'effettuazione di un'attività della prima in favore del secondo (11).

3.2. Deducibilità degli interessi passivi

Venendo al secondo profilo, si deve osservare che l'attuale formulazione dell'art. 96 T.U.I.R. - frutto dell'intervento strutturale operato dalla Legge finanziaria per il 2008 e delle modifiche recate, da ultimo, dal D.Lgs. n. 142/2018 (c.d. Decreto ATAD) - individua gli interessi da assoggettare alla **limitazione di deducibilità** al ricorrere (contemporaneo) di **tre presupposti**:

- 1) qualificazione civilistica come interessi passivi sulla base dei principi contabili adottati dall'impresa;
- 2) conferma fiscale di tale qualificazione da parte dei decreti di *endorsement* dei principi contabili emanati dallo IASB e dall'OIC;

(7) Cfr. F. Messineo, "Contenuto e caratteri giuridici dell'apertura di credito", in *Operazioni di borsa e di banca*, Milano, 1954, pag. 335; G. Ferri, "voce Apertura di credito", in *Enc. dir.*, II, 1958, pag. 598; V. Farina, *Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca ed il giudizio di opposizione*, relazione tenuta al C.S.M. in data 6 febbraio 1998; Id., "La determinazione giudiziale del credito bancario in conto corrente", in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, pag. 340.

(8) Così Cass. civ., 6 agosto 2002, n. 11772.

(9) Cfr. Cass. civ., 18 gennaio 2006, n. 870. In dottrina, v. A. Stilo, "La commissione di massimo scoperto dal 'Decreto Anticrisi' al c.d. 'Decreto Salva Italia'", in *I Contratti*, n. 1/2012, pag. 75 ss.

(10) In argomento, v. Cass., SS.UU., n. 16303 del 20 giugno 2018, in cui la Corte, definendo la nozione di commissione di massimo scoperto, conferma quella fornita dalla Banca d'Italia nelle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" emanate il 30 settembre 1996, ove si deduce che tale commissione rappresenta non già una componente degli interessi (passivi) bensì "il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto".

(11) In tal senso, cfr. G. Solinas, "La commissione bancaria", in *Contratto e impresa*, n. 2/2002, pag. 653.

3) derivazione di tali costi da un'operazione o da un rapporto contrattuale avente causa finanziaria ovvero contenente al suo interno una componente di finanziamento significativa.

Al riguardo, occorre precisare che:

- se, in ossequio ai primi due presupposti, si deve far riferimento "ad una nozione non meramente nominalistica, ma sostanzialistica di interessi" (12), al punto che le limitazioni alla deducibilità devono applicarsi - oltre che agli interessi passivi su qualunque forma di debito - anche agli altri "pagamenti" equivalenti agli interessi passivi, dovendosi accertare tale equivalenza sulla base della **sostanza economica** e non della forma giuridica (13);

- purtuttavia, in conformità al terzo presupposto, occorre aver riguardo alla **causa concreta sottostante all'operazione**, che - in ogni caso - deve essere finanziaria (14), atteso che la disciplina in questione si applica ai soli interessi (e oneri assimilati) effettivamente collegati "alla messa a disposizione di una provvista di denaro, titoli od altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione ed in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione" (15).

In questa prospettiva, dunque, si rileva che, in linea con il tenore letterale dell'art. 96 T.U.I.R. e con la ricostruzione proposta dall'Amministrazione finanziaria, l'**accertamento della causa finanziaria** del sottostante rapporto contrattuale costituisce il requisito fondamentale per l'applicazione del regime di (limitata) deducibilità degli interessi passivi (e degli oneri a essi assimilati), con la conseguenza che i componenti che attengono ad altre tipologie di operazioni - e che non originano, pertanto, da alcuna attività erogativa di finanziamenti - esulano *in toto* dalla disciplina in questione (16).

3.3. Trattamento contabile-fiscale delle commissioni bancarie in capo al soggetto passivo IRES

Ebbene, l'analisi della natura (soggettiva) della commissione bancaria e, congiuntamente, dell'ambito (oggettivo) di operatività dell'art. 96 T.U.I.R. consente di stabilire che, per individua-

re il giusto trattamento contabile-fiscale delle commissioni bancarie in capo al soggetto passivo IRES che le corrisponde, è necessario:

a) distinguere tra le commissioni che rilevano quale **accessorio degli interessi** (passivi) e quelle che, al contrario, costituiscono il **corrispettivo per prestazioni** di servizi fornite dalla banca;

b) allocare nella richiamata **voce C17** del conto economico (intitolata "Interessi e altri oneri finanziari") e, per l'effetto, applicare la regola di deducibilità nel limite del 30% del ROL solo alla prima tipologia di commissioni, che concretano "**pagamenti equivalenti agli interessi passivi**", di per sé dotati di causa finanziaria;

c) imputare alla **voce B7** del conto economico (intitolata "Costi per servizi non finanziari") e, per l'appunto, ritenere completamente deducibili (dal reddito del soggetto IRES che effettivamente le sostiene) le **commissioni** (compensative) pagate a fronte di mere prestazioni di servizi fornite dalla banca.

Da ciò consegue, in definitiva, che il *discrimen* tra una limitata e un'integrale deducibilità deve potersi rinvenire nella **materiale** (e concreta) **funzione** assolta dalla commissione bancaria, cosicché è parzialmente deducibile - nell'anzidetto limite di cui all'art. 96 T.U.I.R. - esclusivamente quella che, da un lato, è rappresentativa di un onere assimilabile (e, pertanto, accessorio) agli interessi passivi e che, dall'altro, si riferisce - nei termini indicati dalla circolare AdE n. 19/E/2009 (e successive) - ad un rapporto contrattuale ovvero ad un'operazione avente causa finanziaria.

4. Excess Liquidity Fee: una commissione bancaria integralmente deducibile

Argomentando in questi termini, se - come sembra evidente - alla base della nuova ELF non vi è un interesse con causa finanziaria, concretando essa una commissione volta esclusivamente a compensare i costi sostenuti dalle banche per la gestione delle più elevate giacenze detenute, ne deriva che detto onere deve essere rilevato tra i costi di cui alla **voce B7** del conto econo-

(12) Cfr. circolare AdE n. 19/E/2009 (par. 2.2).

(13) Sul punto, v. Relazione illustrativa al Decreto ATAD e riferimenti ivi contenuti al *Final Report* dell'Action 4 del progetto BEPS (*Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments*).

(14) Sulla nozione di causa finanziaria, v. da ultimo Assonime, circolare n. 14/2020 (e richiami ivi contenuti alle indicazioni di cui alla circolare AdE n. 19/E/2009, su cui v. *infra*). In dottrina, cfr. G. Escalar, "Gli oneri finanziari soggetti ai nuovi limiti di deducibilità dall'imponibile IRES ed IRAP", in *Corr.*

Trib., n. 21/2009, pag. 1664; V. Russo, "Deducibilità interessi passivi con incognita sull'ambito oggettivo", in *Bilancio e redditi d'impresa*, n. 11/2017, pag. 29.

(15) Così circolare AdE n. 19/E/2009 (par. 2.2).

(16) In questo senso, cfr. Assonime, circolare n. 46/2009 (par. 4.2) e, più recentemente, AdE, risoluzione n. 102/E/2017. Sul tema, v. anche L. Miele - V. Russo, "La nuova disciplina degli interessi passivi di attuazione della Direttiva ATAD", in *La gestione straordinaria delle imprese*, n. 5/2018.

mico (“Costi per servizi non finanziari”) e, per l’effetto, trattandosi di **remunerazione di prestazioni di servizi**, essere escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 96 T.U.I.R., con conseguente **integrale deducibilità** dello stesso.

A sostegno di tale conclusione, giova richiamare - oltre a quanto chiarito, in generale, dal documento interpretativo n. 1 del principio contabile OIC n. 12 (17) - l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate (18) ove si precisa che il criterio della “**causa finanziaria**” costituisce la regola da applicare per risolvere i “casi incerti” (quale è, per l’appunto, quello in esame) e che, pertanto, allorché in una data transazione non vengano ravvisati elementi di natura finanziaria, i costi alla stessa afferenti devono intendersi pienamente deducibili, senza la limitazione posta dall’art. 96.

Tale tesi risulta, peraltro, avallata sotto una duplice prospettiva.

4.1. Integrale deducibilità della ELF

Anzitutto, la circostanza secondo cui la ELF debba rientrare tra le commissioni prive di causa finanziaria e debba risultare, pertanto, integralmente deducibile dal reddito d’impresa del soggetto passivo IRES nei cui confronti essa è addebitata, trova conferma in un noto documento elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (19).

Quest’ultimo, in particolare - sulla scia di quanto definito dall’Agenzia delle entrate - esclude dall’applicazione dell’art. 96 T.U.I.R. i **costi per servizi** classificati alla menzionata voce B7 del conto economico, tra i quali annovera, in un’ottica esemplificativa, oltre che le prestazioni di noleggio di cassette di sicurezza, i servizi di pagamento di utenze, la custodia di titoli, le commissioni per fidejussioni non finalizzate all’ottenimento di finanziamenti, le spese di istruttoria di mutui e finanziamenti, anche e soprattutto (con effetti equivalenti):

i) la **arrangement fee**, che costituisce il compenso per l’organizzazione delle operazioni bancarie;

ii) la **legal fee**, legata all’attività di contrattualistica;

iii) le **commissioni di istruttoria**;

iv) tutte le commissioni previste **in misura fissa** dovute per l’attività di rendicontazione, invio estratti conto, etc.;

v) la **agency fee**, commissione percepita per la gestione del finanziamento.

Si tratta evidentemente di costi (tutti) non ricompresi nell’ambito applicativo dell’art. 96 cit. poiché afferenti a commissioni applicate dagli istituti bancari a fronte di prestazioni di servizi del tutto prive di una causa finanziaria a loro fondamento.

In tale ottica, dunque, in linea con quanto previsto per tali tipologie di addebiti, non vi è ragione per ritenere che il medesimo trattamento contabile-fiscale non possa essere esteso, e quindi riservato, anche alla commissione in questione, atteso che essa costituisce, a ben vedere, una fattispecie analoga e/o pienamente assimilabile a quelle ora richiamate (in specie, alla commissione dovuta per la custodia di titoli), per le quali si è reputato opportuno ribadire la piena deducibilità.

4.2. Parziale deducibilità delle (sole) componenti “afferenti l’erogazione di finanziamenti”

D’altro canto - e in via ancor più avvincente - l’imputazione contabile della ELF tra i “Costi per servizi non finanziari” e la (conseguente) integrale deducibilità della stessa appaiono sostenibili alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in tema di operatività dell’art. 96 T.U.I.R.

Al riguardo, i giudici tributari (20) - dando anch’essi seguito all’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria - sostengono che, ai fini dell’assoggettamento al regime di limitata deducibilità, rilevano i soli interessi e oneri assimilati derivanti da rapporti aventi causa finanziaria e, dunque, da **rapporti “afferenti l’erogazione di finanziamenti”**, necessariamente collegati alla messa a disposizione di una provvista temporanea (con conseguenti obblighi di restituzione e remunerazione).

(17) Il quale ribadisce che, ai fini dell’imputazione nella voce C17 del conto economico e della conseguente applicazione della disciplina di cui all’art. 96 T.U.I.R., è indispensabile accertare che gli oneri assimilati agli interessi (passivi) derivino, in concreto, da rapporti aventi natura finanziaria, quali elementi integrativi del corrispettivo relativo al finanziamento. Al riguardo, cfr. E. Mignarri, “Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi”, in *il fisco*, n. 35/2009, pag. 5753; L. Miele, “Il prospetto per la deducibilità degli interessi passivi delle società di capita-

li in UNICO 2009”, in *Corr. Trib.*, n. 20/2009, pag. 1598.

(18) V. circolare AdE n. 38/E/2010 e, segnatamente, documento del CNDCEC, *La fiscalità delle imprese OIC Adopter*, 24 aprile 2018, pag. 49.

(19) CNDCEC, *Oneri finanziari per bilancio 2011 e successivi: procedura per la determinazione dell’ammontare deducibile*, giugno 2012.

(20) V., in via esemplificativa, Comm. trib. reg. Lombardia, sent. 6 giugno 2019, n. 2440; Comm. trib. reg. Piemonte, sent. 13 febbraio 2019, n. 212.

Al contrario, l'applicabilità dell'art. 96 T.U.I.R. resta esclusa ogniqualvolta i costi sostenuti non riguardino la capitalizzazione dell'impresa e, di conseguenza, ogniqualvolta la commissione bancaria - per quanto qui di particolare interesse - afferisca a **spese generali** quali corrispettivi di prestazioni di servizi, per tali intendendosi anche le commissioni pagate a fronte di attività connesse alla rendicontazione e, segnatamente, alla gestione delle risorse e delle disponibilità liquide affidate alla banca dai singoli clienti. Ne consegue, dunque, anche sotto tal ultimo profilo, che la **ELF** - così come, più in generale, le commissioni compensative e, in quanto tali, le commissioni relative a prestazioni di servizi riconducibili ad attività di pura organizzazione - deve essere estromessa dal perimetro applicativo della normativa citata, atteso che il nuovo onere, di per sé funzionale alla mera "remunerazione" dell'ente creditizio per i costi di gestione del denaro proprio dei correntisti, non assume alcun rilievo nell'ambito di un rapporto (finanziario) volto, in concreto, all'ottenimento (ed alla conseguente restituzione) di una provvista di denaro.

5. Trattamento IRAP: l'integrale concorso della ELF alla determinazione del relativo imponibile

Quanto sopra osservato, è appena il caso di aggiungere che l'assenza di una causa finanziaria e la conseguente rilevazione della ELF nella voce B7 del conto economico comportano, in un'ottica speculare all'integrale deducibilità ai fini IRES, il concorso del nuovo onere all'imponibile IRAP dei soggetti "incisi".

Al riguardo, occorre invero considerare che:

a) il legislatore (21) prevede - per le società di capitali (ed enti assimilati) diverse dagli istituti di credito e dalle imprese finanziarie/assicurative - che la **base imponibile IRAP** (cioè, il valore aggiunto della produzione) è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A e B dell'art. 2425 c.c., con esclusione dei soli componenti (positivi e

negativi) di natura finanziaria non ascrivibili all'attività caratteristica svolta dal soggetto passivo d'imposta;

b) la giurisprudenza della Suprema Corte (22) riconosce - per le medesime società - che gli **oneri corrisposti a fronte di servizi** che gli istituti di credito (e, segnatamente, le società finanziarie) si obbligano a rendere ai propri clienti - laddove essi non siano il frutto di un mutuo - non possono essere qualificati come oneri finanziari ma piuttosto come costi (per servizi) riconducibili a generiche obbligazioni di fare, non assimilabili alla natura di interessi (e sconti) passivi.

Da ciò consegue - attesa l'effettiva natura non finanziaria della commissione in questione - il pieno assoggettamento della stessa alle disposizioni generali in materia di IRAP, ivi incluse quelle relative alla **deducibilità dell'imposta dall'IRES** nei limiti del 10% dell'IRAP versata in ciascun esercizio, in presenza di interessi passivi di ammontare superiore rispetto agli interessi attivi (nel cui computo non potrebbe, naturalmente, rientrare la ELF, stante il fatto che essa non costituisce un onere finanziario assimilato) (23).

6. Considerazioni conclusive

In conclusione, constatato che la ELF non è considerabile alla stregua di un onere assimilato (agli interessi passivi) e che la stessa non presenta alcuna causa finanziaria posta a suo fondamento, piace riepilogare quanto segue:

1) sotto il profilo contabile, essa deve ragionevolmente essere rilevata nella **voce B7** ("Costi per servizi non finanziari") e non nella voce C17 ("Interessi e altri oneri finanziari") del conto economico;

2) per l'effetto, ai fini **IRES**, deve esserne affermata l'**integrale deducibilità** dal reddito d'impresa del soggetto passivo chiamato a corrisponderla, non essendo applicabile, a ben vedere, il (limitato) regime previsto dall'art. 96 T.U.I.R.;

(21) Cfr. art. 5 D.Lgs. n. 446/1997.

(22) Cfr. Cass. ord. n. 26122 del 15 maggio 2019, con commento di G. Antico, "Deducibili ai fini IRAP i costi sui compensi corrisposti a finanziarie per l'erogazione di credito al consumo a tasso zero", in *il fisco*, n. 43/2019, pag. 4177; A. Garcea, "Gli oneri relativi alle vendite con finanziamento a tasso zero", in *Corr. Trib.*, n. 2/2021, pag. 130.

(23) Tale conclusione appare coerente con quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria con la risalente C.M. n. 188 del 16 luglio 1998, ove ha ritenuto che "le componenti dei servizi bancari che non sono riconducibili a oneri finanziari veri e propri, classificabili in voci di conto economico rilevanti ai fini

IRAP, possono essere portati in deduzione ai fini IRAP" (nella domanda si chiedeva di sapere se le componenti dei servizi bancari che non sono riconducibili a oneri finanziari veri e propri, come per esempio il noleggio di cassette di sicurezza, i pagamenti per la custodia di titoli, le spese e le commissioni di *factoring* e in genere tutti i costi diversi dagli interessi e dagli sconti passivi, potevano essere portati in deduzione dalla base imponibile IRAP, inserendo tali ammontari nella voce B7 "Costi per servizi non finanziari", come indicato dal documento interpretativo del principio contabile n. 12). Cfr. anche circolare n. 60/E/2008 (punto 2.1.4) e circolare n. 8/E/2009 (punto 5.3).

3) per contro, sotto il profilo **IRAP**, deve esserne ribadito il pieno concorso alla **formazione del relativo imponibile**, trattandosi di costi (per servizi) riconducibili (non ad interessi, bensì) a generiche obbligazioni di fare.

Senonché, considerata la rilevanza della questione e dei risvolti economici ad essa strettamente correlati, parrebbe quantomeno auspicabile un chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria che, sciolti i pur contenuti

margini di dubbio, sia volto a preservare le esigenze degli imprenditori gravati dalla ELF. Ciò, se non altro, per il tramite di un orientamento che, in considerazione dei suesposti principi, sia in grado di indirizzare - *pro* contribuente - la corretta applicazione della commissione in argomento, riconoscendo a coloro che sostengono i relativi costi la possibilità di non rimanerne definitivamente (e ingiustamente) incisi.